



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Con ricorso interposto in data 06/10/2025 parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 29/01/2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

- posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1.349,39, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);

- in ogni caso si chiede:
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente;
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- in passato, l'ABF e la giurisprudenza hanno costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale in esame alla normativa vigente al momento della sottoscrizione;
- in sede di conteggio estintivo le voci ristorabili sono già state rimborsate;
- il contratto in oggetto risulta sottoscritto prima del 25 luglio 2021 e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 125-sexies del TUB vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, il quale non consentiva il rimborso indifferenziato di tutti i costi up front;
- le commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito hanno natura upfront, come descritte nel modulo SECCI in controversia;
- le provvigioni dell'intermediario del credito sono state fatturate dall'intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento (cfr. fattura allegata);
- secondo la sentenza C-555/21 della CGUE, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito mira ad adattare il contratto di credito alle circostanze del rimborso anticipato e non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
- l'importo dell'indennizzo della commissione di estinzione è stato calcolato nel rispetto delle condizioni sopra riportate, avendo la Banca applicato il valore dell'1% sul debito residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno;
- quanto alle spese legali, la richiesta si pone in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF.

In conclusione, chiede quindi il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esse avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al

termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel dicembre 2021, in corrispondenza della rata n. 68/120, sulla base di conforme conteggio estintivo.

In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Nel caso di specie, i Collegi ABF concordano sulla natura up front tanto delle commissioni di istruttoria quanto delle provvigioni dell'intermediario, in quanto entrambe si riferiscono ad attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	68	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	5,78%					
Denominazione		% rapportata al TAN	21,01%					
spese di istruttoria				300,00 €	Up front	63,03 €		63,03 €
provvigioni intermediario del credito				2.534,40 €	Up front	532,49 €		532,49 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								595,52 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, in quanto quest'ultimo ha calcolato tutte le voci di costo in esame secondo il criterio pro rata temporis.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

In tema di ristorabilità delle spese legali, il Collegio di Coordinamento, con la già richiamata decisione n. 4580/2025, ha precisato quanto segue:

- le spese di assistenza professionale sostenute dal cliente rappresentano un danno emergente, risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la relativa domanda di refusione è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso;
- essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia", potendo assumere "rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia";
- per provare il danno, il ricorrente può produrre "ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento";
- non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista;
- la quantificazione del danno è rimessa prudente valutazione del Collegio giudicante, potendosi, però, ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad € 300,00, ferma restando la possibilità di aumentare o diminuire tale somma dandone specifica motivazione.

Al riguardo, parte ricorrente si limita a sottolineare genericamente che l'assistenza tecnica si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione delle commissioni non maturate. La domanda non è corredata da documentazione a supporto e ritenuto che nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse, deve essere respinta la richiesta di rimborso per spese di assistenza professionale.

Ulteriori domande.

Quote insolute: a riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Commissione di estinzione anticipata: parte ricorrente chiede la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, lamentandone unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva. Non contesta la quantificazione di tale voce.

In punto di diritto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 596,00 (cinquecentonovantasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE